



COMUNE DI SEDINI
Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 - 07035 Sedini
Tel 079/589200 - Fax 079/589216

www.comune.sedini.ss.it -
protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AVVISO

ENTRO IL 1 GIUGNO 2025

- 1) I PROPRIETARI E/O I CONDUTTORI DI TERRENI SONO TENUTI A RIPULIRE DA FIENO, ROVI, MATERIALE SECCO DI QUALSIASI NATURA, L'AREA LIMITROFA ALLE STRADE PUBBLICHE, PER UNA FASCIA DI ALMENO 3 METRI;
- 2) I PROPRIETARI DI AREE VERDI URBANE INCOLTE, I PROPRIETARI DI VILLETTE CON ANNESSE AREE VERDI, I RESPONSABILI DI STRUTTURE ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON ANNESSE AREE PERTINENZIALI, DEBONO PROVVEDERE AD EFFETTUARE I RELATIVI INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE;
- 3) I PRORPRIETARI E GESTORI DI RIFORNITORI E DEPOSITI DI CARBURANTE, DI LEGNAME, DI SUGHERO, FORAGGIO O DI ALTRI MATERIALI INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI, POSTI AL DI FUORI DEI CENTRI ABITATI, HANNO L'OBBLIGO DI REALIZZARE, INTORNO AI SUDETTI DEPOSITI O RIFORNITORI, FASCE DI ISOLAMENTO LARGHE ALMENO 10 METRI, LIBERE DA QUALSIASI MATERIALE INFIAMMABILE O COMBUSTIBILE E COMUNQUE DI LARGHEZZA NON INFERIORE AL DOPPIO DELL'ALTEZZA DELLA CATASTA DI MATERIALE STOCCATO.

ENTRO IL 15 MAGGIO 2025

Chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Per i tagli effettuati in data successiva al 15 maggio, lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione dovrà essere contestuale ai tagli medesimi.

Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati entro e non oltre il termine sopra indicato nel rispetto delle prescrizioni regionali antincendio annualità 2025 e della relativa Ordinanza Sindacale n. 7 DEL 12/05/2025- dovranno essere garantiti durante l'intero periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo, ovvero fino al 31 ottobre c.a.

SANZIONI

In caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della L. n. 353/2000 e della normativa di settore, ai contravventori della presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 (venticinque) euro ad un massimo di 500 (cinquecento) euro.

L'Agente di Polizia Locale
f.to Ombretta Macciotta